



## **REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

### **Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 26/09/2019 con delibera n. 12**

#### **PREMESSA**

Nell'emanare il presente regolamento il Consiglio di Istituto del Liceo "Q. Ennio" ribadisce il fermo convincimento che la partecipazione alla gestione della scuola, intesa come comunità sociale, civile ed educante, debba attuarsi nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana (in particolare, gli articoli 3 – 33 – 34).

#### **Assemblee degli studenti**

Le assemblee d'Istituto sono quelle previste dagli articoli 43 e 44 del D.P.R. 416 del 31/5/1974. La richiesta delle assemblee va sempre formalizzata al Dirigente scolastico da parte del Comitato degli Studenti che provvederà a definire i punti all'o.d.g.. La richiesta di convocazione delle assemblee d'Istituto deve avvenire con almeno sette giorni di preavviso per permettere al Dirigente di avvisare tempestivamente le famiglie. Le assemblee potranno svolgersi per la durata di una giornata scolastica al mese, per tutti i mesi escluso l'ultimo mese di lezione.

Le assemblee potranno tenersi sia all'interno dell'Istituto che all'esterno: a titolo di esempio, per esterno può intendersi anche il Teatro locale denominato " Teatro Italia", in quanto consente di ospitare la popolazione studentesca dell'Istituto per intero.

Nella prima riunione, l'Assemblea elegge un presidente, che funge anche da moderatore, e un segretario che redige ogni volta un verbale che viene consegnato in Presidenza.

Le assemblee di classe, della durata di due ore al mese e per una sola volta al mese, come previsto dai citati articoli 43 e 44 del D.P.R. 416, devono essere richieste al Dirigente, almeno tre giorni prima della data di convocazione, dai rappresentanti di classe eletti o dalla maggioranza degli studenti della stessa classe. La richiesta di assemblea deve essere firmata anche dai docenti interessati.

Le assemblee di studenti, sia d'Istituto che di classe, essendo autogestite, esprimono dei responsabili d'ordine che rispondono in prima persona del regolare svolgimento



al Dirigente o ad un suo delegato; devono, inoltre, ruotare durante l'anno su tutto l'arco dei giorni della settimana evitando di gravare sempre sulle stesse discipline.

Al termine dei lavori dell'Assemblea d'Istituto, gli studenti sono liberi di tornare nelle proprie case.

In caso di impossibilità di continuare l'assemblea per comportamenti degli studenti non compatibili con i compiti e con l'organizzazione dell'istituzione scolastica, il Dirigente può sospendere l'assemblea e far riprendere le lezioni.

### **Assemblee dei genitori**

Sono previste dall'art. 45 del D.P.R. 416 del 31/5/1974. Ad esse possono partecipare con diritto di parola il Dirigente, gli Insegnanti e gli Studenti. Il Dirigente sollecita, tramite avviso scritto le assemblee in occasione delle elezioni scolastiche ed ogni volta che lo ritenga opportuno oppure su richiesta in tal senso del Consiglio di Istituto o del Consiglio di Classe.

### **DIRITTI E DOVERI**

#### **A) Norme generali**

Per ciò che concerne diritti e doveri di carattere generale si richiama integralmente quanto espressamente previsto nella Carta dei servizi e nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, con la precisazione che a nessuno è consentito di occupare totalmente o parzialmente, al di fuori delle specifiche e circoscritte autorizzazioni degli organi competenti, spazi comuni all'interno o all'esterno dell'edificio scolastico. E' altresì proibito di limitare o impedire, attraverso costrizioni fisiche o psicologiche, il libero esercizio del diritto di frequentare le attività dell'Istituto. In caso di mancata osservanza delle precedenti prescrizioni il Dirigente e gli Organi competenti, fermo restando le responsabilità penali, vaglieranno le responsabilità individuali e collettive e adotteranno tutti i provvedimenti necessari al ripristino della legalità.



## NORME PER GLI ALUNNI

- ❑ **GLI ALUNNI ENTRANO A SCUOLA AL PRIMO SUONO DEL CAMPANELLO ALLE ORE 8.10.**
- ❑ Qualora gli alunni dovessero lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il Dirigente ne valuterà i motivi prima di concedere o meno l'autorizzazione e, in ogni caso, gli alunni di minore età non potranno lasciare la scuola se non accompagnati dai genitori o da persona espressamente delegata. Sono comunque escluse entrate o uscite al di fuori dell'orario di lezione nell'ultimo mese, fatti salvi i casi derivanti da giustificato motivo.
- ❑ L'uscita anticipata o l'entrata delle classi dopo la prima ora di lezione, per difficoltà di organizzazione del servizio ( per esempio: impossibilità di sostituzione del docente assente), sarà consentita solo nel caso in cui gli alunni, e loro tramite le famiglie, siano stati avvertiti il giorno prima. Solo nel caso di alunni maggiorenni sarà concessa, per le stesse ragioni precedentemente esposte, l'uscita anticipata senza preavviso.
- ❑ L'entrata a scuola è consentita eccezionalmente entro e non oltre le ore 9.10, per comprovati motivi personali, familiari o di trasporto. La riammissione in classe dei ritardatari avviene solo con il consenso del docente che presta servizio in quell'ora.
- ❑ Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni non potranno essere riammessi a scuola senza la giustificazione scritta sull'apposito libretto rilasciato dall'istituto. Per gli alunni minorenni la giustificazione deve essere sottoscritta dal genitore (o da chi esercita la potestà genitoriale) che avrà depositato la firma in segreteria all'atto del ritiro del libretto. In caso di mancata esibizione delle giustificazioni, che deve risultare sul giornale di classe a cura del docente della prima ora di lezione entro i tre giorni successivi all'assenza, la stessa dovrà essere giustificata personalmente dal genitore entro una settimana dall'assenza stessa.
- ❑ Sarà cura del coordinatore di classe, tramite la segreteria, dare comunicazione alle famiglie della mancata giustificazione.
- ❑ L'assemblea di istituto rientra nella normale attività didattica, pertanto lo studente assente è tenuto a giustificare.
- ❑ Le assenze in concomitanza con astensioni collettive non saranno ritenute giustificate fatto salvo il caso di esibizione di certificato medico o di documentazione attestante seri motivi che giustifichino l'assenza stessa.
- ❑ Per le assenze superiori a cinque giorni dovute a malattia, si esigerà, oltre la giustificazione scritta, il certificato medico attestante che l'allievo è esente da malattie in atto e che è in grado di riprendere le lezioni.



- ❑ Le assenze ingiustificate comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento disciplinare, nonché la possibilità di attribuzione di un punteggio più basso di Credito Scolastico in sede di scrutinio finale.
- ❑ Nelle ore di Educazione Fisica e di laboratorio e per qualsiasi spostamento all'interno dell'Istituto gli alunni sono accompagnati dal docente.
- ❑ E' assolutamente vietato agli alunni di uscire dalla classe in assenza del docente.
- ❑ Ciascun alunno può conferire con il Dirigente o con chi lo rappresenta, durante tutto l'arco della giornata.
- ❑ La scuola deve essere rispettata anche nella sua struttura materiale. Deturpare le pareti con segni o scritte è una grave mancanza. Non devono essere danneggiate suppellettili o attrezzature scolastiche. Ogni alunno è responsabile, anche disciplinarmente, degli eventuali danni da lui arrecati al banco o al posto di lavoro. Ove non sia possibile individuare i responsabili di eventuali danni, l'importo sarà addebitato all'intera classe o a tutte le classi del plesso.
- ❑ Il personale ausiliario, i rappresentanti di classe e i docenti (qualora ne vengano a conoscenza) sono tenuti a segnalare tempestivamente al Dirigente qualunque danno, in modo che lo stesso possa essere velocemente riparato con addebito delle spese ai responsabili.

Ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore, è pertanto fatto divieto assoluto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:

- di fumare in tutti i locali degli edifici scolastici, compresi i vani di transito, i servizi igienici, nonché nelle pertinenze esterne di tutti i plessi dell'Istituto;
- di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto.

Tutti coloro (docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

- ❑ Non sono assolutamente ammessi episodi di bullismo o sopraffazione durante le ore di permanenza a scuola. Chiunque venga colto nell'atto di arrecare danno o disturbo ad un compagno sarà punito sulla base delle sanzioni previste nel presente regolamento e dalla normativa in vigore. La sanzione può prevedere anche la non ammissione alla classe successiva o l'allontanamento dall'istituto. Il dirigente, ove lo riterrà opportuno, informerà dell'accaduto anche le competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rito.



## NORME SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

### Premessa

La vigilanza degli alunni fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti.

L'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-09 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **IN CLASSE** cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

- La mancata presenza degli insegnanti interessati non solo costituisce una violazione dell'orario di servizio, ma potrebbe comportare conseguenze di natura civile e penale in caso di eventuali incidenti degli alunni. A tal fine, i docenti che fossero impediti da validi motivi a raggiungere puntualmente la sede scolastica, sono tenuti ad avvertire entro **le ore 7.55 l'Ufficio di Segreteria**. Sarà così possibile affidare la vigilanza ai docenti a disposizione (che devono presentarsi a scuola, come gli altri colleghi, cinque minuti prima delle lezioni) oppure al personale ausiliario.
- In caso di ritardato arrivo di un docente, i colleghi delle classi vicine, i Collaboratori del D.S. e lo stesso personale ausiliario si preoccuperanno di trovare adeguate forme di vigilanza.
- Il docente eventualmente in ritardo avrà cura di fornire in breve tempo la giustificazione.
- L'obbligo di sorveglianza degli studenti e le conseguenti responsabilità discendono dagli art. 2047 e 2048 del Codice Civile. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. La Corte di Cass., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula.
- L'obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività e incombe su tutto il personale della scuola, in particolare sui docenti e sui collaboratori scolastici. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, infatti, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto



agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

## **Vigilanza durante l'attività didattica**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica deve, per importanti motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi affida ad un collaboratore scolastico o ad un collega disponibile la vigilanza sugli alunni fino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non può rifiutare di svolgere la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL Scuola 2006-09).

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o delle attività pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti stessi nelle classi; in caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai collaboratori del D.S. o all'Ufficio di Segreteria o di Presidenza.

Anche al fine di evitare ogni discontinuità nella vigilanza, tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell'orario di servizio.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.), sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio e a presidiare costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi.

Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.

## **Uscita dall'aula degli studenti durante le lezioni**

- L'insegnante consente allo studente che lo richieda di uscire dall'aula o dal laboratorio controllando, tuttavia, che l'assenza sia limitata al tempo strettamente necessario.



- Non è consentito far uscire dall'aula più di uno studente alla volta, fatta eccezione per casi **SERIAMENTE** motivati. Anche in relazione alle norme di sicurezza, il docente annoterà sul registro l'orario di uscita, il motivo e l'orario di rientro.
- Nel caso in cui si verificasse la presenza immotivata di alunni nei corridoi o negli atri, i collaboratori scolastici sono tenuti ad avvertire il docente presente in classe, i collaboratori del d. s. o il dirigente scolastico.

## **Cambio d'ora**

Il docente che ha appena lasciato la classe, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Il docente che ha terminato il proprio orario di servizio rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva e, in caso di prolungato ritardo da parte di quest'ultimo, provvede ad affidare la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico, segnala la circostanza ai collaboratori del D.S., o all'Ufficio di Segreteria o di Presidenza per l'eventuale sostituzione.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente,

vigilerà sulla scolarasca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio.

Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che iniziano il servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire il rapido cambio del docente.

## **Vigilanza durante la ricreazione**

L'intervallo (ricreazione) ha la durata di 10 minuti. E' compito dei Consigli di classe, sulla base delle disposizioni del Dirigente scolastico, stabilire le linee di indirizzo ai docenti del Consiglio di classe per il patto formativo con gli studenti relativo allo svolgimento della ricreazione.



E' compito di ciascun docente del Consiglio di classe stabilire il Patto formativo con gli studenti per lo svolgimento della ricreazione, **al fine di assicurare la vigilanza.**

Il CCNL del comparto scuola stabilisce che per il personale insegnante che opera per la vigilanza degli alunni durante il periodo della ricreazione, il tempo impiegato nella predetta attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

Conseguentemente, i docenti nella cui ora di lezione ricade il tempo della ricreazione, concorderanno con gli alunni la modalità di svolgimento della ricreazione, in modo da assicurare la vigilanza. Tale modalità sarà inserita nella programmazione individuale. Non è ammessa nessuna soluzione di continuità nella vigilanza. Pertanto, qualsiasi soluzione di continuità nella vigilanza ricade sotto la diretta personale responsabilità del docente.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigilano sugli spazi di competenza prestando attenzione anche all'ordinata frequentazione dei bagni da parte degli studenti, anche al fine di far rispettare il divieto assoluto di fumo.

Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, si ricorda che la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

## **Ingresso e uscita degli studenti dall'Istituto**

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che i collaboratori scolastici in servizio nel turno, vigilino il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle aule.

I collaboratori scolastici assicureranno la presenza di una unità all'ingresso principale dell'Istituto.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.





Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti a favorire una ordinata uscita degli alunni dalle classi, non prima del suono della campanella di ogni turno, compreso quello terminale.

- Tutto il personale deve prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e i docenti devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
- Nessun estraneo può entrare in Istituto senza autorizzazione del D.S. o dei suoi Collaboratori. Il personale docente e non docente si asterrà inoltre dallo stabilire rapporti privati con estranei durante l'orario di servizio. Si precisa che a rappresentanti editoriali, o altri, non è consentito proporre agli studenti acquisti di qualsiasi tipo.
- I collaboratori scolastici non lasceranno mai incustodite le porte di ingresso e assicureranno una costante e attenta vigilanza.

### **Vigilanza al termine dell'ultima ora di lezione e in orario extracurricolare**

- Al termine dell'ultima ora giornaliera di lezione, agli alunni coinvolti nelle attività didattiche pomeridiane (progetti, corsi di recupero, PON, ecc.ecc.), non si consenta di sostare nelle aule dei piani, in attesa dell'inizio delle attività di cui innanzi. La sosta sarà consentita esclusivamente al Piano terra.
- I collaboratori scolastici, al termine delle lezioni, dovranno accertarsi che nelle aule non vi siano alunni.

IL Dirigente scolastico può adattare, modificare, integrare le disposizioni sulla vigilanza in relazione alle necessità.

### **VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE, STAGE LINGUISTICI**

I viaggi di istruzione, gli stage e le visite guidate rientrano nell'attività didattica programmata dai consigli di classe. Pertanto gli studenti che non vi prendono parte e non vengono a scuola devono giustificare.

Gli alunni hanno il dovere di comportarsi correttamente e responsabilmente anche durante tutta la durata delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione.

Le inadempienze durante lo svolgimento di tali attività possono essere sanzionate come previsto dal regolamento disciplinare.



Tutta la documentazione relativa a visite guidate, viaggi d'istruzione, stage linguistici dovrà essere presentata dal coordinatore di classe e da un docente che per la propria classe assume la funzione di responsabile della visita o del viaggio o dello stage entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di ciascun consiglio il cui O.D.G. preveda tale punto.

- Ciascun coordinatore ( o responsabile) presenterà al docente incaricato dal D.S. - che predisporrà un quadro delle proposte per le previste deliberazioni da parte degli OO. CC. – una copia della scheda progettuale.

- Nei C.D.C. saranno individuate con precisione e in modo definitivo le mete di visite e viaggi; sarà formulata la proposta del docente responsabile e dei docenti accompagnatori.

- In caso di mancata individuazione della meta o in assenza di indicazione del docente responsabile e dei docenti accompagnatori, non sarà possibile, purtroppo, lo svolgimento della visita o del viaggio per la classe interessata.

Sarà cura del docente coordinatore dare tempestiva e adeguata informazione agli studenti di tale circostanza.

- Ciascun docente che intende assumere l'incarico di accompagnatore, provvederà a presentare la relativa dichiarazione, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data del Consiglio di Classe.

Di norma, ciascun docente partecipa a 1 solo viaggio d'istruzione con pernottamento.

- I viaggi d'istruzione con pernottamento sono limitati alle classi Quinte. Si fa eccezione per la partecipazione a Olimpiadi, concorsi, progetti, ai quali le classi o gruppi di studenti hanno partecipato.

- Per le classi quarte sono consentiti pernottamenti esclusivamente per la realizzazione di stage linguistici, anche all'estero.

- Non potranno essere autorizzate visite, viaggi e stage prevedibili entro la data del Consiglio di Classe e in tale contesto non programmati.



- Il mancato rispetto dei tempi e la conseguente impossibilità di rispettare le procedure amministrative e organizzative, potrebbe impedire lo svolgimento della visita o del viaggio, anche in considerazione delle norme relative alle procedure di gara.
- Entro 5 giorni dal termine del viaggio, i docenti accompagnatori avranno cura di presentare in presidenza una relazione sul viaggio stesso.
- Nei casi di viaggi all'estero, il docente incaricato dal D.S. e l'Ufficio di segreteria provvederanno agli adempimenti previsti dalla nota del MIUR n. 3630 del 11 maggio 2010, che di seguito si riporta.

**Oggetto: Viaggi di istruzione all'estero.**

*In relazione alla eventualità che possano verificarsi situazioni di rischio, legate ad eccezionali eventi naturali o ambientali, in Paesi europei ed extraeuropei, il Dipartimento della Protezione Civile ha intrapreso una serie di iniziative finalizzate a ridurre disagi e a prevenire possibili danni, a cui potrebbero essere esposti cittadini italiani che si trovino temporaneamente all'estero.*

*Ciò premesso, una particolare attenzione viene riservata alla programmazione di visite guidate e viaggi di istruzione all'estero rivolti agli studenti.*

*In questa ottica il Dipartimento della Protezione Civile ha invitato questo Ministero a impartire istruzioni affinché le istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie, in caso di viaggi all'estero registrino obbligatoriamente gli studenti presso il sito del Ministero degli Affari Esteri, nell'apposito spazio denominato "Dove siamo nel mondo", all'indirizzo web: [www.dovesiamonelmondo.it](http://www.dovesiamonelmondo.it).*

*Tale adempimento consentirà al predetto Ministero, in caso di situazioni di grave emergenza, di pianificare con rapidità e precisione eventuali interventi di soccorso.*

- Non è consentito effettuare visite o viaggi nei 30 giorni precedenti il termine delle lezioni.

Eventuali eccezioni (es.: partecipazione a concorsi, progetti) saranno valutate dal Dirigente scolastico.



- Considerato che il viaggio d'istruzione è attività didattica a tutti gli effetti, nessun viaggio può essere effettuato se non è assicurata la partecipazione del 75% degli alunni componenti la classe al momento della programmazione del viaggio.

Pertanto, il docente coordinatore e il docente responsabile provvederanno ad acquisire la preventiva autorizzazione dei genitori al viaggio d'istruzione.

- Nella programmazione deve essere prevista la presenza di un docente accompagnatore ogni 15 studenti. In casi particolari di presenza di alunni in situazione di handicap la quantità e tipologia degli accompagnatori necessari sarà valutata nel rispetto della legislazione in vigore.

- La nomina dei docenti accompagnatori è di competenza del Dirigente scolastico.

- Nel caso si verifichi la necessità di sostituire urgentemente un docente accompagnatore, che per motivi validi sia impossibilitato ad accompagnare la classe e non sia possibile annullare il viaggio senza spese (more, penali, ecc.), il Dirigente Scolastico potrà incaricare quale accompagnatore anche un docente esterno al Consiglio di Classe.

- Si precisa che i docenti accompagnatori non potranno dichiarare la propria successiva indisponibilità, se non in caso di gravi e comprovati motivi.

- I docenti accompagnatori devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile, stipulata con l'Istituto o privatamente.

- Non è consentita la partecipazione di persone estranee alla scuola nei viaggi di istruzione e/o visite guidate, salvo il caso di partecipazione di alunni in situazione di handicap o con situazioni specifiche documentate per i quali venga ritenuta opportuna e funzionale la partecipazione dei genitori o di personale ausiliario.



## REGOLAMENTO SULL'USO DI DISPOSITIVI (CELLULARI E SMARTPHONE) E DIVIETO DIFFUSIONE IMMAGINI

In ogni caso di uso non autorizzato del cellulare, il docente potrà comminare allo studente inadempiente la sanzione dell'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe, dandone tempestiva informazione alla famiglia nei modi che riterrà più efficaci e funzionali. Di tale ammonizione il Consiglio di Classe terrà conto nell'attribuzione del voto di comportamento. Nei casi più gravi il Consiglio di Classe potrà procedere ad una sanzione adeguata alla gravità.

Resta fermo che, durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola garantisce, comunque, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli mediante il centralino, gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Si ritiene utile, inoltre, richiamare l'attenzione di studenti e docenti su quanto di seguito si espone.

Secondo quanto stabilito con il **Comunicato del Garante per la protezione dei dati personali**, (6/09/12),

**“Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati”** .

In data 30 novembre 2007, il MIUR ha adottato la **Direttiva n. 104**, di cui ci riportano alcuni passi ed alla quale integralmente si rinvia.

**Chi utilizza ed invia i dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche successivamente, deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina in campo civile e penale, anche nel caso di uso dei dati per fini esclusivamente personali. La raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l'immagine altrui nei modi e nei casi consentiti**



dall'ordinamento. Si dovrà quindi porre attenzione, in particolare, sulla tutela prevista dall'art. 10 del codice civile.

### *“Articolo 10 Abuso dell'immagine altrui”*

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”. Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona, le quali richiedono il consenso della persona ritrattata (...) e vietano, comunque, l'esposizione o la messa in commercio che rechino *"pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata"* (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633). Inoltre, il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati anche in applicazione del principio del *"neminem laedere"* (art. 2043 codice civile) non esaurisce gli obblighi giuridici della persona che utilizza i suddetti dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), dovendo la stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che possono riguardare, in particolare:

- a) l'indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615-bis codice penale);
- b) il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l'onore o il decoro del destinatario (art. 594 codice penale);
- c) le pubblicazioni oscene (art. 528 codice penale);
- d) la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (artt. 600-ter codice penale; legge 3 agosto 1998, n. 269).

Di conseguenza, chi utilizza dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), raccolti con il proprio cellulare o altri dispositivi, deve vagliare tutte queste circostanze e porre attenzione a che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, ad esempio evitando di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità o astenendosi dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.



Inoltre,

**gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:**

**A – si deve informare la persona interessata circa:**

- **le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati;**
- **i diritti di cui è titolare in base all'art. 7 del Codice , quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali;**
- **gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati.**

**B – deve acquisire il consenso espresso dell'interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute. L'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice).**

**Nell'ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti mediante telefonino per "fini esclusivamente personali" non operano i predetti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni così raccolte "non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione". Gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso non operano ad esempio, come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale (ad esempio, ad amici o familiari): il soggetto che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità. Gli obblighi in questione risultano, al contrario, applicabili nel diverso caso in cui, benché per scopi anche semplicemente culturali o informativi, l'immagine sia raccolta per essere diffusa in Internet o comunicata sistematicamente a terzi. Tra queste due ipotesi, come è stato spiegato sempre**



**dal Garante, vi possono essere peraltro situazioni-limite alle quali va posta particolare attenzione e che vanno esaminate caso per caso.**

**A titolo esemplificativo si fa presente che i dati personali in questione (immagini, filmati, registrazioni vocali,...) possono essere inviati, ad esempio tramite MMS, con una sola comunicazione a terzi diretta, però, ad un numero assai ampio di destinatari. Qui si possono determinare condizioni pratiche nelle quali l'invio pur occasionale dell'immagine avviene con caratteristiche tali da dar vita ad una comunicazione a catena di dati. In ogni caso, resta fermo che anche l'utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini esclusivamente personali deve rispettare comunque l'obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte, tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi trattamenti e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale colui che utilizza in modo improprio le immagini o altri dati personali, raccolti con il cellulare o con analogo dispositivo elettronico, deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.**

**Gli studenti che non rispettano gli obblighi sopra richiamati, di preventiva informativa, nei casi che lo prevedono, commettono una violazione, punita con una sanzione amministrativa, della cui applicazione è competente il Garante (artt. 161 e 166 del Codice). In ogni caso, gli studenti devono adottare un comportamento corretto e di rispetto nei confronti del dirigente scolastico, del personale della scuola e dei loro compagni, con riferimento al quale i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari (artt. 3 e 4, d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria").**

Inoltre, il presente regolamento fa propria integralmente la nota MIUR n. 30 del 15/03/2007 con particolare riferimento alla parte che di seguito si riporta:

**Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento e apprendimento opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.**

Nella citata C.M. n. 362 del 25 agosto 1998, il MIUR rileva che i comportamenti di **utilizzo del cosiddetto "telefonino" da parte dei docenti anche durante le ore di**





# QUINTOENNIO GALLIPOLI



FONDO SOCIALE EUROPEO

LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO - LICEO SCIENTIFICO  
LICEO SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

*Corso Roma, 100 - 73014 GALLIPOLI (Lecce)*

telefono/Fax: 0833/266165 - codice Fiscale: 8 2 0 0 1 8 7 0 7 5 5

e-mail: LEIS012001@istruzione.it - pec: LEIS012001@pec.istruzione.it - sito web: [www.liceoquintoennio.edu.it](http://www.liceoquintoennio.edu.it)



**lezione non sono consentiti in quanto si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personali dei docenti.**

Infine, si riportano gli estremi di alcune recenti sentenze:

C. App. Milano, sent. n. 462/19 del 3.04.2019

Trib. S. Maria Capua Vetere sent. n. 611/2018.

C. App. Brescia, sent. del 23 maggio 2018 n. 136.

Trib. Torino, sent. del 19 marzo 2018 n. 5328.



## REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Il presente regolamento fa riferimento alle norme vigenti. In particolare:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato – Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005;
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

Il presente regolamento si pone gli obiettivi di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- b) prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;



f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, 11. 128);

g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute.

Con il presente Regolamento nonché con l'attuazione dei progetti di "Educazione alla salute", la Scuola si è resa promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenni; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia ravvisandosi una colpa in educando.

E' vietato fumare e fare uso di sigarette elettroniche

1. In tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.
3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

1. I responsabili preposti, in attuazione dell' art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

2. E' compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile: in tutti i luoghi ove vige il divieto quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all'aperto.
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone indicate nei cartelli informativi.



I responsabili preposti restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

4. Inoltre, con riferimento alle norme sulla vigilanza, tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di ora.

#### Art. 5 – SANZIONI

1. Come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.

3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti viene presa in considerazione dai Consigli di Classe nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.

#### Art. 6 – PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55,00 € o 110,00 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.



2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

a) – in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo BIT e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico Liceo Quinto Ennio di Gallipoli Verbale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ );

b) – direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;

c) – presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

## Art. 7 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

### Contestazione e Notificazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica, che si allega al presente regolamento.

Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l'"autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto .

2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento , mediante raccomandata A/R.



3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata AR, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.
4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.
5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

#### Art 8 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

#### Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Sito dell'Istituto.



## ALLEGATI

### Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

Processo verbale n. .... del.....

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... alle  
ore ..... circa

nei locali del ..... sede di Via ..... Comune di  
....., il

sottoscritto ....., in qualità di incaricato della  
vigilanza,

accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che:  
il sig. /la sig.ra..... nat....

a..... (.....) il

..... e residente a ..... (.....),

via..... n. ....,

documento d'identità ..... ha violato le disposizioni  
della normativa  
antifumo in quanto

.....  
Eventualmente:

Il trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente stato  
di gravidanza

o di lattanti o bambini fino a dodici anni in quanto erano presenti:

.....  
Al trasgressore è pertanto comminata una ammenda pari a € ..... che  
potrà essere

pagata per mezzo del modulo F23, precompilato, che gli viene consegnato con le  
opportune  
istruzioni.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente  
dichiarazione:

.....  
.....

Il trasgressore

Il verbalizzante

.....

.....



### AVVERTENZA:

A norma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

### FAC-SIMILE DI TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

*Al Sig. Prefetto  
della Provincia di .....  
sua sede*

*Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) – Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.*

*Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data ....., è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. \_\_\_\_\_ Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.*

*Distinti saluti.*

*Il Dirigente Scolastico*





**FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA  
ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO ENTRO 60 GIORNI  
DALLA DATA DELLA SANZIONE**

*Al Sig. Prefetto  
della provincia di.....*

*Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)*

*Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data \_\_\_\_\_ è stato redatto, a carico di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.*

*Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore.*

*Pertanto, ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva. Distinti saluti.*

*Il Dirigente Scolastico*

## **Norme finali**

Il presente regolamento ha validità fin quando non intervengano richieste di modifiche o integrazioni deliberate dal Consiglio d'Istituto a maggioranza dei 2/3 dei componenti o comunque imposte da disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nel regolamento tipo emanato dal Ministero della Pubblica istruzione secondo l'art. 37 del D.P.R. 416 del 31/5/1974 e successive modifiche e integrazioni (DPR n. 297/94).



## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

**Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 26/09/2019 con delibera n. 12**

### **Art. 1**

#### **(I fondamenti)**

*Il presente regolamento disciplinare è adottato in attuazione dello statuto degli studenti della Scuola secondaria promulgato con il DPR n.249 del 24 Giugno 1998 e integrato con DPR n.235 del 21/11/07.*

La sua funzione è quella di garantire alla Scuola il carattere di una comunità che persegue l'obiettivo della formazione e dell'educazione della persona mediante lo studio e l'acquisizione delle conoscenze in un clima di dialogo e di confronto ordinato e democratico. Ogni suo membro, pertanto, pur nella diversità dei ruoli, ha diritto al rispetto, alla tutela, alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica, politica e religiosa. Le sanzioni disciplinari in esso previste, quindi, devono proporsi esclusivamente finalità educative, mirando al rafforzamento della consapevolezza e della responsabilità dello studente, scevre da obiettivi intimidatori e lesivi della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza correttamente esercitate.

E' dovere del capo d'istituto, dei docenti, degli operatori scolastici tutti svolgere un'attenta azione preventiva fondata sulla qualità delle relazioni umane, sulla trasparenza e coerenza del proprio operato, sulla capillarità dell'informazione, con particolare riguardo alle situazioni di disagio.

Al presente regolamento disciplinare deve essere data la massima pubblicità con pubblicazione sul Sito dell'Istituto.

### **Art.2**

#### **(Diritti)**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.



3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
  - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.



9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

### Art. 3.

#### (Doveri dello studente)

- Gli alunni sono tenuti a frequentare con puntualità, regolarità ed impegno assiduo nello studio le lezioni ed ogni altra attività didattica e formativa. I ritardi frequenti, le assenze non motivate da cause di forza maggiore, una partecipazione distratta e superficiale costituiscono mancanza a specifici e primari doveri e comportano la mancata assegnazione dei punteggi aggiuntivi di credito scolastico per gli studenti che frequentano il triennio.
- **LE ASSENZE DEVONO ESSERE GIUSTIFICATE TEMPESTIVAMENTE, IN OGNI CASO ENTRO TRE GIORNI. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL PREDETTO TERMINE, IL DOCENTE COORDINATORE DELLA CLASSE INFORMERÀ CON FONOGRAMMA LA FAMIGLIA E PERTANTO IL GENITORE DOVRÀ RECARSI PERSONALMENTE A SCUOLA PER GIUSTIFICARE L'ASSENZA.**
- **GLI STUDENTI HANNO IL DIRITTO-DOVERE DI IMPEGNARSI NELLE VERIFICHE E DI PARTECIPARE AI MOMENTI DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO PER IL PERSEGUIMENTO DEL PROPRIO SUCCESSO NEGLI STUDI**
- **E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO A CHIUNQUE DI FUMARE NEGLI AMBIENTI DELL'ISTITUTO (LEGGE N.3 DEL 16/01/03).**
- E' vietato usare i telefoni cellulari ed altre apparecchiature elettroniche durante lo svolgimento delle attività didattiche, senza il permesso del docente in servizio nella classe.
- In ogni caso il docente potrà comminare allo studente inadempiente la sanzione dell'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe, dandone tempestiva informazione alla famiglia nei modi che riterrà più efficaci e funzionali. Di tale ammonizione il Consiglio di Classe terrà conto nell'attribuzione del voto di comportamento. Di tale ammonizione il Consiglio di



Classe terrà conto nell'attribuzione del voto di comportamento. Nei casi più gravi il Consiglio di Classe potrà procedere ad una sanzione adeguata alla gravità.

- Nei casi più gravi il Consiglio di Classe potrà procedere ad una sanzione adeguata alla gravità.
- Gli studenti che necessitino di comunicare con le famiglie per qualunque motivo durante le ore di lezione, lo potranno fare utilizzando i telefoni della scuola.
- Gli studenti devono rispettare la personalità, la dignità e l'azione degli insegnanti, del capo d'istituto e del personale non docente intesa come esercizio di attività e di doveri professionali e tenere nei loro confronti comportamento corretto e leale. Gli studenti sono tenuti a rispettare la personalità e la dignità dei propri pari in un clima di tolleranza e di partecipazione democratica. Ogni offesa, discriminazione, prevaricazione dettata dalla diversità va considerata immorale oltre che scorretta e sarà punita con le sanzioni previste dal regolamento disciplinare. Nei casi più gravi il dirigente scolastico segnalerà gli episodi alle competenti autorità giudiziarie.
- **GLI STUDENTI SONO TENUTI AD OSSERVARE COMPORAMENTI COERENTI CON I PRINCIPI DI SICUREZZA DETTATI DA NORME REGOLAMENTARI E CON LE DISPOSIZIONI EMANATE DAL CAPO D'ISTITUTO NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DELLA VITA SCOLASTICA.**
- **GLI STUDENTI HANNO IL DOVERE DI RISPETTARE IL PATRIMONIO DELLA SCUOLA COME BENE PROPRIO E BENE COMUNE, COLLABORANDO AL MANTENIMENTO DELL'IGIENE E DELL'ORDINE DELLE AULE, DEI LABORATORI, DEGLI SPAZI COMUNI E DEI SERVIZI, ALLA BUONA CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SUSSIDI, ALLA SICUREZZA DEI MACCHINARI E DELLE STRUTTURE.**
- **GLI STUDENTI SONO TENUTI AL RISPETTO DELLE LIBERTÀ E DEI DIRITTI DI OGNI COMPONENTE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA, PRIMO FRA TUTTI DEL DIRITTO ALLO STUDIO. L'OCCUPAZIONE DI SPAZI COMUNI, INTERNI O ESTERNI ALLA SCUOLA, CHE CREI INTENZIONALMENTE O INVOLONTARIAMENTE SITUAZIONI CHE, DI FATTO, NE COMPROMETTANO, ANCHE TEMPORANEAMENTE, IL LIBERO ESERCIZIO COSTITUISCE COMPORAMENTO PREVARICATORIO E, PERTANTO, SANZIONABILE.**



## ART. 4

### (Sanzioni disciplinari)

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

**Le violazioni dei doveri previsti dall'articolo precedente danno luogo, secondo la gravità della mancanza, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni:**

- A. Avvertimento**
- B. Allontanamento dalla lezione**
- C. Censura**
- D. Sospensione, per un periodo non superiore a cinque giorni, senza, eventualmente, l'allontanamento dalla comunità scolastica**
- E. Esclusione dalla partecipazione a visite guidate, gare, viaggi d'istruzione**
- F. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a cinque giorni**
- G. Allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici giorni**
- H. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni;**
- I. Allontanamento dalla comunità scolastica fine al termine dell'anno scolastico**
- J. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.**

L'avvertimento consiste in un richiamo ai propri doveri, la censura in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, la sospensione nella limitazione del diritto alla partecipazione attiva alle lezioni e nell'impegno in altre attività educative all'interno della Scuola, l'allontanamento dalla comunità scolastica in un divieto temporaneo di partecipazione a tutte le attività didattiche e formative della Scuola.

Le sanzioni dell'avvertimento, dell'allontanamento dalla lezione, della censura, della sospensione, e dell'esclusione (lettere A-B-C-D-E) vengono comminate, secondo criteri di gradualità, per mancanza ai doveri relativi alla frequenza ed all'impegno, per comportamenti che disturbino l'attività didattica della classe, per atti non conformi ai doveri di correttezza e lealtà inerenti alla vita in comunità, per mancanza di rispetto nei confronti dei propri pari, dei docenti, del capo d'istituto, degli operatori scolastici,



**L'allontanamento dalla comunità scolastica sino a cinque giorni viene inflitto per offese alla morale, alle istituzioni, al decoro personale, proprio, dei pari, degli insegnanti, del capo d'Istituto, degli operatori scolastici, per coartazione dei diritti altrui, per danni al patrimonio della Scuola.**

**L'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni viene inflitto se i fatti ed i comportamenti di cui al comma precedente assumono particolare gravità e per azioni ed illeciti che hanno rilevanza penale.**

**L'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni può essere adottato per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati sessuali) oppure in presenza di una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento).**

**L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico viene irrogato qualora ricorrano situazioni di recidiva dei reati di cui alla lettera H) oppure atti di grave violenza tali da determinare seria apprensione a livello sociale e qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità scolastica durante l'anno.**

**L'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi può essere irrogata nei casi più gravi previsti dalla lettera I).**

**Le sanzioni di cui alle lettere G), H), I), J) possono essere applicate solo previa verifica da parte dell'istituzione scolastica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.**

**Il Consiglio di Istituto, contestualmente all'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere H), I) e J) può deliberare delle misure accessorie da comminare agli studenti, quali: attività di volontariato nell'ambito scolastico, attività di ricerca, produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione critica sui fatti verificati, attività di riordino di archivi.**



**I provvedimenti di cui alle lettere A e B possono essere adottati dai docenti, quelli di cui alle lettere C-D dal capo d'istituto, quelli di cui alle lettere E-F- e G dal Consiglio di classe competente nella sua composizione integrale, quelli di cui alla lettera H, I e J sono di competenza del Consiglio di Istituto. Alla delibera, da adottarsi a maggioranza dei componenti, non può prendere parte lo studente che sia coinvolto personalmente nel procedimento disciplinare.**

**Ciascun organo ha titolo ad irrogare anche le sanzioni di grado inferiore.**

**La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara, ai sensi dell'art. 3 L.241/90, le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.**

**Gli atti relativi alle sanzioni disciplinari devono essere inseriti nel fascicolo personale dello studente.**

**Le sanzioni possono essere eseguite pure in pendenza del procedimento di impugnazione.**

**Nell'adozione dei provvedimenti si tiene conto delle circostanze attenuanti e dei fattori aggravanti. Costituiscono elementi progressivamente aggravanti:**

- 1. la persistenza e/o la ricorrenza**
- 2. precedenti disciplinari nell'arco dell'anno scolastico considerato**
- 3. l'entità, morale o materiale, del danno prodotto**
- 4. la volontarietà**
- 5. la premeditazione**
- 6. il concorso nella mancanza di più alunni in accordo fra loro.**

**Allo studente responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni fra loro collegate e punibili con sanzioni diverse è applicata la sanzione prevista per la mancanza più grave.**

**Ferme restando le sanzioni disciplinari, nel caso di danni al patrimonio la famiglia dello studente è tenuta a risarcirne la scuola o la persona lesa.**

**Intatta la rilevanza, giuridica e morale del provvedimento disciplinare, nel caso di irrogazione della sanzione di cui alle lettere F e G, l'organo di disciplina può accordare la sospensione condizionale della pena con l'integrazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche. Nel caso di recidiva, le due sanzioni si sommano, con l'allontanamento dalla comunità. In nessun caso può essere superato il limite massimo di cui alla lettera G.**

**A richiesta dello studente è possibile convertire tutte le sanzioni di cui al presente regolamento in attività in favore della comunità scolastica proposte dallo stesso e dall'organo che ha competenza ad irrogarle.**





## **Art. 5**

(Procedimento disciplinare)

**Salvo che per i provvedimenti di cui alle lettere A e B del precedente articolo, per l'irrogazione delle sanzioni deve essere avviato regolare procedimento disciplinare, ai sensi della L.241/90, con la formale contestazione scritta degli addebiti da effettuarsi, da parte del dirigente, entro cinque giorni da quando il fatto è avvenuto o se ne è avuta conoscenza.**

**Il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del capo d'istituto o su richiesta di altro studente, di un genitore, di un docente o di altro personale della scuola.**

**Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all'interessato sulla possibilità di far pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dalla data della notifica, una propria nota difensiva e/o di essere ascoltato, insieme ad eventuali testimoni a discarico, direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro venti giorni dalla contestazione; trascorso inutilmente il predetto termine, il procedimento si intende estinto.**

**Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazioni sul giornale di classe, ed adeguatamente motivate. I provvedimenti di cui alle lettere F e G devono essere notificati alle famiglie. E', comunque, sempre facoltà del capo d'istituto convocare i genitori, o chi ne fa le veci, per dare informazioni sulla condotta degli alunni.**

## **Art. 6**

(Impugnazioni)

**Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazioni dell'irrogazione, all'organo di garanzia interno, presieduto dal dirigente scolastico e costituito da un rappresentante eletto dagli studenti, da un docente eletto dal Consiglio d'Istituto e da un rappresentante eletto dai genitori. L'organo di garanzia ha durata annuale, si insedia all'inizio dell'anno scolastico, delibera a maggioranza.**

**Alle delibere del predetto organo non può partecipare il componente che:**

- 1. sia personalmente coinvolto nel procedimento**



- 2. sia legato all'alunno interessato da un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado**
- 3. faccia parte del consiglio di classe che ha irrogato la sanzione disciplinare o ne sia stato il promotore.**

**A tal fine, per ciascuna categoria viene designato un membro supplente.**

**Per poter adottare deliberazioni valide, in prima convocazione l'organo di garanzia deve essere perfetto; in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza semplice.**

**L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chi vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente regolamento disciplinare.**

**Le delibere dell'organo di garanzia possono essere impugnate, entro quindici giorni, innanzi al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale**

## **Art. 7**

**(Riabilitazione)**

**Trascorsi quattro mesi, per i provvedimenti di cui alle lettere A, B, C, D ed E, un anno da quelli previsti dalle lettere F e G dell'art. 4 del presente Regolamento, dalla data in cui fu inflitta la sanzione, l'alunno che, a giudizio dell'organo che l'ha irrogata, abbia tenuto condotta meritevole, può chiedere, sostenuto da un docente e da uno studente tutor, che siano resi nulli gli effetti**

f.<sup>10</sup> Il Dirigente Scolastico  
(dott. Antonio Errico)  
"Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993"